

STUDIO LEGALE AVV. ROSA SANNA
91016 ERICE (TP) Via A. Manzoni, 130

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 c.p.c.

con istanza di notificazione per pubblici proclami

Per

La Prof.ssa **Decina Dominique**, nata ad Erice (TP) il 29.07.1981 e residente in Trapani, Via Scularici n. 23/A , C.F. DCN DNQ 81L69 D423K, rappresentata e difesa, giusta procura apposta su foglio separato ed allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Rosa Sanna (SNN RSO 74D50 C351G) del Foro di Trapani ed elettivamente domiciliata in Erice (TP), nella via A. Manzoni n. 130, presso e nello studio suo procuratore, il quale espressamente dichiara di voler ricevere le necessarie comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata rosa.sanna@pec.it

Ricorrente

Contro

1.Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588, pec: urp@postacert.istruzione.it), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in ROMA al Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Palermo 90141, Via Valerio Villareale n. 6, pec. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistente

2. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, (C.F. 80018500829, pec: drsi@postacert.istruzione.it) con sede in Palermo, Via Fattori n. 60, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palermo 90141, Via Valerio Villareale n. 6, pec. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

3.Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani, (C.F. 80003400811 pec., usptp@postacert.istruzione.it con sede in Trapani, Via Castellammare, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palermo 90141, Via Valerio Villareale n. 6, pec. ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e per quanto occorrere possa contro

tutti i docenti inseriti in seconda ed in terza fascia nella classe di concorso A022 (italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) della Tabella A del D.P.R. 19/2016 delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze dell'Ambito Territoriale di Trapani, aventi



punteggio inferiore a quello della ricorrente ovvero inseriti nella seconda fascia Cl.d.c. A- 22 delle G.p.s. della scuola secondaria di primo grado del personale docente per il biennio 2024 – 2026 e tutti coloro che in virtù del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dell'istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente

per la declaratoria di illegittimità e relativa disapplicazione

- del decreto del 06.08.2024 prot. n. 0011570 dell'U.s.p. di Trapani e relativa graduatoria di pubblicazione delle GPS della scuola secondaria di primo grado del personale docente per il biennio 2024/2026 laddove risulta il nominativo della ricorrente al posto n. 376, con punti 33, nella seconda fascia cl. conc. A022
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto

opportuno

del diritto di parte ricorrente all'assegnazione di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A – 22 per l'anno scolastico 2024/2025

e per la condanna

in forma specifica delle Amministrazioni resistenti all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente nonché per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa patiti

Premesso

- Che la Prof.ssa Decina è una docente in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze;
- Che la stessa ha presentato, secondo la modalità "istanze on line", tempestiva domanda di iscrizione nelle G.P.S. della Provincia di Trapani (V. All. 5) e successivamente apposita domanda per la preferenza nella scelta della sede (V. All. 6);
- Che all'esito della pubblicazione delle predette graduatorie, avvenuta con decreto del 06.08.2024 prot. n. 0011570 dell'U.s.p. di Trapani la stessa risultava al posto n. 376 con punti 33 (V. All. 11 e 07) ;
- Che, presa visione del primo bollettino del 06.09.2024 ed avvedendosi che vi erano docenti con un punteggio inferiore al proprio che erano stati destinatari di contratto di supplenza annuale, l'odierna ricorrente in data 17.09.2024 inviava pec all'USP chiedendo chiarimenti circa le nomine avvenute per la classe di concorso A – 22 per la Provincia di Trapani, GPS primo turno (V. all. 15);
- Che la superiore richiesta, regolarmente ricevuta e protocollata, rimaneva inevasa;



STUDIO LEGALE AVV. ROSA SANNA

91016 ERICE (TP) Via A. Manzoni, 130

- Che, successivamente, la Prof.ssa Decina reiterava richiesta a mezzo pec sia in data 07.10.2024 che in data 21.10.2024 (V. All.ti 16 e 17);
- Che anche le superiori richieste, regolarmente ricevute e protocollate, rimanevano senza riscontro;
- Che, da ultimo, lo scrivente difensore effettuava – in nome e per conto della propria assistita – analoga richiesta all’USP di Trapani che, nuovamente, rimaneva inesitata (V. All. 18);
- Che il mancato conferimento della supplenza da parte dell’USP di Trapani è da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito del reclamo inviato tempestivamente, a mezzo pec in data 17.09.2024, a seguito dell’emanazione del primo bollettino GPS del 06.09.2024 (V. All. 07);
- Che così, tuttavia, non è stato, essendo rimasto la suddetta richiesta priva di riscontro, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto che in diritto per il conferimento di incarico annuale a supplenza tant’è che detti incarichi venivano conferiti a docenti con punteggio pari o inferiore a quello della odierna ricorrente;
- Che, in particolare, il Prof. Napoli Riccardo, con punti 32,5 posizionato nella medesima graduatoria al posto n. 400, è risultato destinatario di incarico di supplenza annuale presso la Scuola Media Statale “Nunzio Nasi” di Trapani (V. All.ti 09 e 13);
- Che, al momento ed in difetto di conferimento incarico, la ricorrente – pur di lavorare – si è vista costretta ad accettare due supplenze brevi in qualità di “collaboratore scolastico” (sic!), rispettivamente dal 27.11.2024 al 06.12.2024 presso la S.M.S. “Bassi Catalano di Trapani” e dal 10.12.2024 al 19.12.2024, prorogato fino a 28.02.2025, presso la S.M.S. “G. Pagoto” di Erice (TP).
- Che la Prof.ssa Decina stante l’illegittimità dell’operato dell’USP di Trapani ed il contegno inopinatamente omissivo dell’Amministrazione scolastica è pervenuta nella determinazione di ricorrere all’Ill.mo Tribunale adito, chiedendo tutela cautelare per i seguenti motivi in

DIRITTO

Sulla giurisdizione dell’adito Giudicante

Il *petitum* del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell’Organo Giudicante in merito all’accertamento del diritto della docente/ricorrente all’inserimento nelle dette graduatorie di seconda fascia GPS, e con il corretto punteggio, oltre alla consequenziale assegnazione di incarico di supplenza. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all’assunzione di personale docente,



non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la consequenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali (v. T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III Bis, Sent. 16.12.2011- 30.01.2012, n. 1021; Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; Lombardia, Brescia Sez. I, Sent. 23.11.2020 n. 816; Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 21.11.2020, n. 1480). Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascrivere ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi "non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c." (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011). Sulla scorta di questi principi è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga a quella *sub iudice*, in cui è stato ribadito che per l'inserimento nelle Gps "non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'anzidetta O.M 60/2020, con la conseguenza che "la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo bensì di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo" (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 17/09/2021, n. 6349). L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti



amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’Ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini dell’individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto- di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del candidato docente all’inserimento in una determinata graduatoria- l’accertamento del diritto della ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nella specie, la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo dalla stessa posseduto al corretto inserimento nelle Gps, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sull’eventuale notifica ai controinteressati.

Appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati, perché sussiste un’ipotesi di litisconsorzio.

In particolare ricorrono rapporti plurisoggettivi, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente è, al fine di veder osservato il proprio diritto previsto dalla normativa primaria, l’ottenimento di una “posizione” già assegnata ad altri. Pertanto, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente ampio o di non agevole individuazione il novero degli stessi, si chiede all’ill.mo Giudicante l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell’intimata Amministrazione.



Premesso quanto sopra, l'omesso conferimento di incarico di supplenza annuale è da ritenersi illegittimo per i motivi di seguito esposti.

Sul periculum in mora

Il solo fatto della perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio *in re ipsa* in quanto la prof.ssa Decina sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita del bagaglio di esperienza (non reintegrabile *ex post*) e si vede costretta - per sopravvivere - ad accettare incarichi temporanei per supplenze quale "collaboratore scolastico" neppure potendo utilizzare nella graduatoria docenti il punteggio per il servizio così prestato.

Il mancato conferimento dell'incarico di supplenza annuale determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Il requisito dell'urgenza è, vieppiù, evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

A tal ultimo proposito, il servizio di insegnamento non di ruolo, secondo quanto disposto ex lege n. 124/1999, è considerato come anno scolastico valido ai fini della maturità dell'annualità di servizio se ha avuto la durata di almeno 180 giorni; annualità di servizio che danno la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo come ad esempio le immissioni in ruolo da prima fascia, nonché alle procedure concorsuali. Ma v'è di più, nelle more della definizione del giudizio deriverebbe al ricorrente ed alla sua famiglia un grave ed irreparabile pregiudizio. Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: "*E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)*". La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de "*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento*".



conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa” (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del *periculum in mora* e della concessione della misura cautelare stante l’assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Per altro verso, l’ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica. Sulla base di tali circostanze lo scrivente legale si è determinato a richiedere un provvedimento d’urgenza che disponga l’inserimento della prof.ssa Dominique Decina in seconda fascia GI, per la classe di concorso A022 su posto comune del personale docente per la scuola secondaria di primo grado presso l’Ambito Territoriale di Trapani.

E, per l’effetto, disponga l’assegnazione dell’incarico di supplenza annuale su posto comune del personale docente per la classe di concorso A022 presso la Scuola Media Statale “N. Nasi” di Trapani per l’anno scolastico 2024/2025 in quanto in posizione di prevalenza rispetto al prof. Napoli Riccardo, attualmente assegnatario del detto incarico in sostituzione della ricorrente ovvero l’assegnazione di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A022 assegnato in sostituzione a docente in posizione Gps subordinata a quella della prof.ssa Decina.

Eccesso di potere – violazione di legge ex art. 12, comma 4, O.M. 112/2022

La nomina del prof. Napoli, invero, ha violato quanto disposto dal comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. 112/2022 che testualmente recita: *“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”*.



Nel caso di specie, al proprio turno di nomina (punteggio 33), la ricorrente ben poteva e doveva essere soddisfatta in relazione alle preferenze dalla stessa espresse ed in particolare nella sede S.M.S. N. Nasi di Trapani.

L'assegnazione di un incarico in tale sede, a docente con punteggio inferiore alla ricorrente, rende la procedura operata dal Ministero illegittima e viziata per violazione di legge ed eccesso di potere.

Eccesso di potere ed illogicità manifesta

In linea subordinata - senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni - si evidenzia come la procedura operata dal MIUR nei confronti della ricorrente sia assolutamente illegittima e viziata da eccesso di potere e illogicità manifesta.

Invero, l'Ufficio scolastico provinciale potrebbe replicare che la normativa relativa alle GPS preveda che alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l'elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell'ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell'istanza.

La superiore affermazione si palesa di alcun pregio sol che si ponga mente alle considerazioni che seguono.

Come affermato dalla giurisprudenza di merito, chiamata già nello scorso anno scolastico ad esprimersi su queste annose vicende, (cfr. per tutti Tribunale di Cassino, Ordinanza Collegiale rg. 23/2023 del 14/03/2023) però *“non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di*



incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.”

Il Tribunale continua sottolineando che: *“La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.”*

Ed ancora di recente il Tribunale di Ivrea, accogliendo il ricorso di una docente ha definito **“paradossale il sistema introdotto dal MIM nel conferimento degli incarichi da GPS”**, *sottolineando come la procedura non sia conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico”.*

Il provvedimento datoriale illegittimo, che priva la ricorrente del diritto ad insegnare, comporterebbe per la ricorrente un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell’impoverimento della personalità in quanto verrebbe leso “il bene concreto della professionalità, nella forma delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa” così come tutelato dalla Giurisprudenza di legittimità (Cfr. per tute Cass. Civ. sez. lavoro sentenza n. 14443 del 06/11/2000).

Inoltre, se la ricorrente avesse legittimamente ottenuto un incarico a tempo determinato per l’a.s. 2024/2025 avrebbe conseguito un ulteriore punteggio per il servizio prestato che, sommato a quello già acquisito, le consentirebbe - molto probabilmente - di potere ottenere il prossimo anno scolastico altro incarico a supplenza di durata annuale. Il comportamento datoriale illegittimo priva, invece la stessa di tale possibilità con conseguente perdurante incertezza della sua situazione lavorativa.

Tutti i detti pregiudizi hanno natura irreparabile atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente).

È necessario, infine, evidenziare come il provvedimento oggi impugnato è solo uno degli innumerevoli provvedimenti viziati posti in essere dal MIUR.



STUDIO LEGALE AVV. ROSA SANNA
91016 ERICE (TP) Via A. Manzoni, 130

Ed infatti costituisce fatto notorio come il cd. ALGORITMO, utilizzato dal Ministero per l'assegnazione degli incarichi da GPS, non ha funzionato correttamente, come dimostrano gli innumerevoli (migliaia) reclami/tentativi di conciliazione inoltrati dai docenti all'Amministrazione, oggi resistente.

Ed invero, detti reclamanti, come l'odierna ricorrente, hanno denunciato di essere stati superati da altri colleghi con punteggio inferiore avendo l'algoritmo prodotto effetti inspiegabili anche alla luce degli atti di macroorganizzazione del Ministero.

Oltretutto, preme precisare, che ad oggi il Ministero non ha ripristinato lo *status quo ante*. Dunque, dell'errore dell'algoritmo hanno beneficiato tantissimi docenti a scapito di altri, ingiustamente privati di un posto di lavoro e che pertanto, costretti ad agire in sede giurisdizionale per fare valere la tutela delle loro aspettative.

Premesso e ritenuto quanto sopra, la ricorrente Dominique Decina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Giudice designando presso il Tribunale Civile di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale e cautelare, ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* anche *inaudita altera parte* o previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, autorizzando la ricorrente ad effettuare notificazione per pubblici proclami ai controinteressati;

Riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto della Prof.ssa Decina Dominique ad ottenere incarico a supplenza annuale su posto comune, per la scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A022, per l'anno scolastico 2024/2025;

Per l'effetto condannare le amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla Prof.ssa Decina di ottenere l'incarico a tempo determinato a lei spettante.

In via istruttoria:

- Ammettere i documenti depositati, come da indice allegato in atti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini del contributo unificato si dichiara espressamente che il valore della causa è indeterminabile ed essendo il reddito della ricorrente – cumulato con quello dei familiari



STUDIO LEGALE AVV. ROSA SANNA

91016 ERICE (TP) Via A. Manzoni, 130

conviventi - per l'anno di imposta 2023, pari ad € 25.182,00 come da autodichiarazione allegata, non è dovuto pagamento di contributo unificato.

Salvis juribus

Avv. Rosa Sanna

